

DELIBERAZIONE 17 MAGGIO 2018

287/2018/R/EFR

AVVIO DI PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELL'INDICE DI AFFIDABILITÀ "IA" UTILIZZATO NEL CALCOLO DELLA MANCATA PRODUZIONE EOLICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1019^a del 17 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 112/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/10);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento – *Settlement* (di seguito: TIS);

- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la lettera della società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. (di seguito: EDPR), del 30 marzo 2018 (di seguito: lettera del 30 marzo 2018);
- la lettera dell'Associazione Nazionale Energia del Vento – ANEV, dell'11 aprile 2018 (di seguito: lettera del 30 marzo 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, l'Autorità ha, tra l'altro, definito le modalità di remunerazione per la mancata produzione da impianti eolici dovuta all'attuazione degli ordini di dispacciamento (riduzione della produzione eolica) imposti da Terna per garantire la sicurezza del sistema elettrico; nel definire le predette modalità di remunerazione l'Autorità ha previsto che la mancata produzione eolica sia calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE) sulla base di stime da esso elaborate, partendo dai dati di vento misurati in sito e secondo una formula che tiene conto di diversi parametri, tra cui un indicatore del grado di affidabilità dell'utente del dispacciamento nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna (Indice di Affidabilità "IA");
- con il medesimo Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, l'Autorità ha attribuito, a Terna, il compito di elaborare una proposta per la definizione dell'Indice di Affidabilità "IA" sulla base dei seguenti requisiti minimi:
 - a) l'indice può assumere valori compresi fra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento);
 - b) l'indice deve tener conto dell'entità dello scostamento fra le disposizioni contenute nell'ordine di dispacciamento impartito da Terna e la loro attuazione da parte dell'utente del dispacciamento;
 - c) l'indice deve prevedere una franchigia riferita al mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna al di sotto della quale, ai soli fini della determinazione del medesimo indice, si ritiene che l'utente del dispacciamento abbia rispettato pienamente i medesimi ordini;
- l'Indice di Affidabilità "IA" ha, pertanto, l'obiettivo di ridurre la mancata produzione eolica oggetto di remunerazione in proporzione al grado di rispetto degli ordini di dispacciamento (dal punto di vista sia della numerosità degli ordini non pienamente attuati sia dell'entità degli scostamenti tra gli ordini impartiti e l'attuazione);
- con la deliberazione ARG/elt 112/10, l'Autorità, a seguito di un processo di consultazione, ha modificato l'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 definendo l'Indice di Affidabilità "IA" a partire dalla proposta avanzata da Terna lievemente rivista per tener conto di alcune osservazioni presentate dai soggetti interessati durante il processo di consultazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettere rispettivamente del 30 marzo 2018 e dell'11 aprile 2018, EDPR e ANEV hanno evidenziato che la formula dell'Indice di Affidabilità "IA", in particolari circostanze (cioè qualora si presenti un'alternanza di ordini di dispacciamento in riduzione fino a potenze diverse da 0 MW non pienamente rispettati e ordini di dispacciamento in riduzione fino a 0 MW rispettati), porta a risultati non coerenti con la finalità dell'indice stesso: in tali circostanze può infatti capitare che l'Indice di Affidabilità "IA", correttamente diminuito a seguito di ordini di dispacciamento in riduzione fino a potenze diverse da 0 MW non pienamente rispettati, non aumenti o addirittura si riduca ulteriormente a seguito di nuovi ordini di dispacciamento in riduzione fino a 0 MW rispettati, comportando una conseguente riduzione del riconoscimento della mancata produzione eolica;
- in particolare, EDPR, nella lettera di cui al precedente considerato, ha evidenziato che nel corso del 2017, per effetto della maggiore numerosità degli ordini di dispacciamento in riduzione fino a 0 MW rispetto al passato, le predette criticità si sono effettivamente verificate producendo una significativa contrazione del rimborso riconosciuto per la mancata produzione eolica, sollecitando quindi l'Autorità a rivedere, in via di autotutela, l'Indice di Affidabilità "IA" con effetto almeno dal 1 gennaio 2017.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento finalizzato all'approfondimento delle situazioni sopra richiamate, anche acquisendo ulteriori informazioni da parte dei diversi *stakeholder*, e all'eventuale revisione dell'Indice di Affidabilità "IA" di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10;
- sia opportuno prevedere, in via di autotutela e in coerenza con quanto segnalato da EDPR, che l'Indice di Affidabilità "IA" come eventualmente rivisto in esito al presente procedimento possa, su richiesta dell'utente del dispacciamento e qualora siano verificate le condizioni che saranno definite in esito al procedimento medesimo, essere utilizzato nel calcolo della mancata produzione eolica relativa all'anno 2017 e oggetto di conguaglio nel 2018

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla revisione dell'Indice di Affidabilità "IA", di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
3. di prevedere che ai fini dello svolgimento del presente procedimento siano pubblicati uno o più documenti per la consultazione;

4. di prevedere che il procedimento si concluda entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità;
5. di prevedere che l'Indice di Affidabilità "IA" come rivisto in esito al presente procedimento possa, su richiesta dell'utente del dispacciamento e qualora siano verificate le condizioni che saranno definite nel corso del procedimento medesimo, essere utilizzato nel calcolo della mancata produzione eolica relativa all'anno 2017 e oggetto di conguaglio nel 2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni